REGOLAMENTO (CEE) N. 1219/80 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1980

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1203/80 per quanto concerne le importazioni di conserve di funghi coltivati originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1203/80 del Consiglio, del 13 maggio 1980, che deroga al regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1203/80 prevede che, in caso d'importazione di conserve di funghi coltivati originari di un paese che si è impegnato a sorvegliare le proprie esportazioni verso la Comunità, il rilascio del titolo d'importazione può essere soggetto alla presentazione di un documento rilasciato dall'organismo competente del paese esportatore di cui trattasi ;

considerando che Taiwan si è impegnata a sorvegliare le proprie esportazioni di conserve di funghi coltivati verso la Comunità ; che è opportuno assoggettare il rilascio del titolo d'importazione per questi prodotti alla presentazione di tale documento, al fine di evitare deviazioni di traffico ;

considerando che, per ragioni di buona gestione, è opportuno precisare i dati che devono figurare in questo documento nonché le necessarie formalità amministrative ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il rilascio del titolo d'importazione per le conserve di funghi coltivati di cui alla sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune, originari di Taiwan, è soggetto alla presentazione del documento previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1203/80.

2. Il documento redatto in una lingua della Comunità menziona :

— l'esportatore (nome, indirizzo completo, paese),

— il numero di serie,

— l'anno di riferimento,

— il primo destinatario (nome, indirizzo completo e Stato membro),

— il paese d'origine,

— il paese di destinazione,

— il luogo e la data d'imbarco ed il mezzo di trasporto,

— il prodotto in questione,

— la quantità, espressa in peso netto,

— l'organismo che rilascia il documento (nome, indirizzo completo, paese),

— il timbro e la firma dell'organismo emittente.

3. Il documento è presentato al momento del deposito della domanda di titolo d'importazione. È conservato dall'organismo che rilascia il titolo. Tuttavia, nel caso in cui la domanda di titolo riguardi soltanto una parte del quantitativo che figura sul documento, l'organismo emittente indica su detto documento il quantitativo per il quale è stato utilizzato e, dopo avervi apposto un timbro, lo restituisce all'interessato.

Articolo 2

L'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2104/75 [4] non è applicabile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 16 maggio 1980.

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(3) Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente